



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

SCHEMA DI CONVENZIONE CON I C.A.F. OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E ACQUA PER LE ANNUALITA' 2020-2021.

L'anno 2020, il giorno.....del mese diin Pescara,

tra

Il Comune di Pescara, Piazza Italia n. 1, 65121 Pescara. Cod. fisc. e part. IVA: 00124600685, nella persona del Dirigente del Settore "Promozione della Città", Dott.ssa Luciana Di Nino;

e

il CAF, P.I., iscrizione all'albo n°....., con sede in in Via....., in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del (delegato del) legale rappresentante

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il medesimo decreto ha, inoltre, stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico:
 - di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
 - che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che con delibera 897/2017/R/ldr dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, del 21 dicembre 2017 è stato approvato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati – TIBSI) che ha previsto la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Sociale Idrico a partire dal 01.07.2018;
- che con delibera 227/2018/R/ldr dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 5 aprile 2018 è stata integrata la suddetta delibera del 21 dicembre 2017 e sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e ss.mm.ii. ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e ss.mm.ii. la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e ss.mm.ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 2

Il CAF trasmette tutti i dati contenuti nell'istanza presentata dal cittadino alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) al fine dell'ottenimento del bonus richiesto;

Art. 3

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 4

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Pescara rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 6

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 7

Per i servizi oggetto della presente convenzione, il Comune prevede di erogare ai CAF, in base all'art. 16 della nuova convenzione tra Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico e l'ANCI del 18 maggio 2017 così come modificata con deliberazione n. 542/2018/A del 23 ottobre 2018, e al protocollo di intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF, un corrispettivo nella misura massima di euro € 5 (IVA AL 22% compresa) per le domande unificate in cui siano presenti almeno due richieste di bonus, € 4 (IVA AL 22% compresa) per le nuove domande disgiunte (cittadini che richiedono solo il bonus elettrico o solo il bonus gas o solo il bonus idrico), € 3 (IVA AL 22% compresa) per le domande di rinnovo disgiunte e variazione inserite in SGAtè.

Sono escluse dal riconoscimento le istanze annullate, revocate o rettificate dai CAF a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema, nonché le istanze inserite in SGAtè oltre il limite dei 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.

La predetta erogazione avverrà con la seguente modalità:

- per le istanze fino al 29 febbraio 2020, data di scadenza della Convenzione Autorità-ANCI di cui alla deliberazione n. 336/2017/A del 18.05.2017 modificata con deliberazione n. 542/2018/A del 23 ottobre 2018, le somme spettanti ai CAF verranno erogate soltanto a seguito dell'assegnazione delle somme medesime da parte del Ministero competente, in base alla determinazione del numero delle domande soggette a rimborso certificata, a livello nazionale, dal sistema SGAtè per ciascuna delle annualità di riferimento, così come all'art. 17 della suddetta convenzione. In mancanza di tale stanziamento, i CAF convenzionati non potranno vantare alcun credito nei confronti del Comune di Pescara;
- per le istanze dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le somme spettanti ai CAF verranno erogate soltanto qualora la nuova Convenzione Autorità – ANCI che, da contatti assunti con l'ANCI per le vie brevi dovrebbe essere stipulata entro la fine del 2019, preveda lo stanziamento dei fondi necessari per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni anche per l'annualità 2020 -2021, con la precisazione che, in mancanza di tale stanziamento, i CAF convenzionati non potranno vantare alcun credito nei confronti del Comune di Pescara;

Art. 8

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2021, con decorrenza dal la data di sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,.....

Per il CAF

Per il Comune di Pescara
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Luciana Di Nino